



COMUNE DI PITIGLIANO (Provincia di Grosseto)

Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 42 del 25/10/2016

Oggetto: Adeguamento delle norme del R.U. a seguito recepimento delle disposizioni della L.R.T. 43/2016 di modifica alla L.R.T. 65/2014

L'anno duemilasedici e questo dì venticinque del mese di ottobre alle ore 8.30 in Pitigliano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Camilli Pier Luigi - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Camilli Pier Luigi	Sindaco	s	
Biagi Ugo	Consigliere	s	
Cini Aldo	Consigliere	s	
Curti Massimo	Consigliere		s
Renaioli Melania	Vicesindaco	s	
Terrosi Massimiliano	Consigliere	s	
Ferri Pietro	Consigliere	s	
Olivotto Lorenzo	Consigliere	s	

Presenti 7 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dott. Di Sibio Giuseppe Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento urbanistico approvato con delibera del C.C. 24 febbraio 2015, n. 6, pubblicato sul B.U.R.T. N. 15 del 15.04.2015;

CONSIDERATO che:

- le Norme generali del richiamato strumento, ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi sul territorio comunale, contengono puntuali riferimenti alla l.r. 10 novembre 2014, n. 65 ed al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico;
- la suddetta legge è stata modificata con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, avvenuta il 13.07.2016;
- il Consiglio Regionale con deliberazione del 27 marzo 2015 n. 37 ha approvato il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico, già adottato con deliberazione n. 58 del 2 luglio 2014;

VISTO l'art. 78 delle Norme generali del Regolamento Urbanistico che prevede, mediante deliberazione unica del Consiglio Comunale, di poter apportare variazioni tecniche agli elaborati dello stesso per il recepimento delle sopraggiunte disposizioni al fine di riconferirgli caratteri di sistematicità e di unitarietà rispetto alla intervenute disposizioni immediatamente prevalenti;

RITENUTO necessario adeguare i riferimenti contenuti nelle Norme del Regolamento Urbanistico aggiornandoli alla l.r. 10 novembre 2014, n. 65 così come modificata dalla l.r. 8 luglio 2016, n. 43 ed al contempo aggiornare i riferimenti alla delibera di adozione del Piano di Indirizzo Territoriale con quella di approvazione dello stesso, intervenuta successivamente all'approvazione del Regolamento Urbanistico;

DATO ATTO che il suddetto aggiornamento è finalizzato a conferire alle Norme generali del Regolamento Urbanistico carattere di unitarietà rispetto alla vigente norma regionale sul governo del territorio nonché ad indicare l'attuale riferimento alla delibera di approvazione del PIT, senza comportare modifiche e conseguenze sulla disciplina;

VISTO l'art. 42 d.lgs. 267/2000;

VISTA la LRT 65/2014 "Norme per il governo del territorio";

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2013;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente riportate:

1. **DI AGGIORNARE** le seguenti previsioni delle Norme del Regolamento Urbanistico vigente secondo i contenuti della l.r. 10 novembre 2014, n. 65 così come modificata dalla l.r. 8 luglio 2016, n. 43:
 - = **l'art. 10, comma 5, delle Norme del R.U.** che testualmente recita "*Sul patrimonio edilizio esistente con funzione agricola ricadente nel territorio complementare sono ammissibili senza necessità di previa approvazione di Programma aziendale pluriennale agricolo ambientale, a condizione che non comportino mutamento della destinazione d'uso, gli interventi di cui all'art. 71, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), i) n), nonché, ove posti in essere dall'imprenditore agricolo professionale, gli interventi di cui all'art. 71, comma 2, lett. a) e b), l.r. 10 novembre 2014, n. 65.*" deve essere aggiornato secondo il seguente testo: "*Sul patrimonio edilizio esistente con funzione agricola ricadente nel territorio complementare sono ammissibili senza necessità di previa approvazione di Programma aziendale pluriennale agricolo ambientale, a condizione che non comportino mutamento della destinazione d'uso, gli interventi di cui all'art. 71, comma 1, lettere a), b), c), e), f), h), m), nonché, ove posti in essere dall'imprenditore agricolo professionale, gli interventi di cui all'art. 71, comma 1 bis e comma 2, l.r. 10 novembre 2014, n. 65.*" poiché la lettera g) dell'art. 71 comma 1 della previgente l.r. 65/2014 è stata sostituita ed accorpata con la lettera f) della medesima l.r.65/2014 così come modificata dalla l.r. 43/2016, la lettera i) dell'art. 71 comma 1 della previgente l.r. 65/2014 è stata sostituita con la lettera h) della medesima l.r.65/2014 così come modificata dalla l.r. 43/2016, la lettera n) dell'art. 71 comma 1 della previgente l.r. 65/2014 è stata sostituita con la lettera m) della medesima l.r.65/2014 così come modificata dalla l.r. 43/2016, il

comma 2 lett. a) dell'art. 71 della previgente l.r. 65/2014 è stato sostituito con il comma 1 bis della medesima l.r.65/2014 così come modificata dalla l.r. 43/2016, il comma 2 lett.b) dell'art. 71 della previgente l.r. 65/2014 è stato sostituito con il comma 2 della medesima l.r. 65/2014 così come modificata dalla l.r. 43/2016.

- **l'art. 10, comma 11, delle Norme del R.U.** che testualmente recita *“Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, nel territorio agricolo complementare non sono consentiti gli interventi di cui all'art. 71, comma 2, e all'art. 72 l.r. 10 novembre 2014, n. 65.”* deve essere aggiornato secondo il seguente testo: *“Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, nel territorio agricolo complementare non sono consentiti gli interventi di cui all'art. 71, comma 1 bis e comma 2, e all'art. 72 comma 1 lett. a) e b) l.r. 10 novembre 2014, n. 65.”* poiché il comma 2 lett. a) dell'art. 71 della previgente l.r. 65/2014 è stato sostituito con il comma 1 bis della medesima l.r.65/2014 così come modificata dalla l.r. 43/2016, il comma 2 lett.b) dell'art. 71 della previgente l.r. 65/2014 è stato sostituito con il comma 2 della medesima l.r. 65/2014 così come modificata dalla l.r. 43/2016; l'art. 72 comma 1 della l.r. 65/2014 è stato integrato, con l.r. 43/2016, con la lettera b bis) e la lettera b ter) ed è pertanto necessario indicare il puntuale riferimento alle uniche fattispecie previste dalle norme del R.U. approvato;
- **l'art. 12, comma 5, delle Norme del R.U.** che testualmente recita *“Sugli edifici localizzati nel territorio rurale o nel loro resede è ammessa l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nel rispetto e con le limitazioni di cui alla DCR 68/11 e del Piano di indirizzo territoriale avente considerazione dei valori paesaggistici adottato con DCR 2 luglio 2014, n. 58 (Allegato 1A e 1B).”* deve essere aggiornato secondo il seguente testo: *“Sugli edifici localizzati nel territorio rurale o nel loro resede è ammessa l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nel rispetto e con le limitazioni di cui alla DCR 68/11 e del Piano di indirizzo territoriale avente considerazione dei valori paesaggistici approvato con DCR 27 marzo 2015, n. 37 (Allegato 1A e 1B).”* poiché la Norma vigente contiene riferimenti alla deliberazione di adozione del PIT (DCR 2 luglio 2014, n. 58) e non a quella di approvazione (DCR 27 marzo 2015, n. 37) intervenuta successivamente all'approvazione del Regolamento Urbanistico.
- **l'art. 12, comma 9, delle Norme del R.U.** che testualmente recita *“All'interno del territorio rurale, l'installazione di impianti autonomi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia è ammessa nei limiti imposti dalla DCR 68/11 e dal Piano di indirizzo territoriale avente ai valori paesaggistici adottato con DCR 2 luglio 2014, n. 58.”* deve essere aggiornato secondo il seguente testo: *“All'interno del territorio rurale, l'installazione di impianti autonomi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia è ammessa nei limiti imposti dalla DCR 68/11 e dal Piano di indirizzo territoriale avente considerazione dei valori paesaggistici approvato con DCR 27 marzo 2015, n. 37.”*, poiché la Norma vigente contiene riferimenti alla deliberazione di adozione del PIT (DCR 2 luglio 2014, n. 58) e non a quella di approvazione (DCR 27 marzo 2015, n. 37) intervenuta successivamente all'approvazione del Regolamento Urbanistico.
- **l'art. 17, comma 1, delle Norme del R.U.** che testualmente recita *“Fatto salvo quanto previsto ai successivi comma 8 e 9, su tutti gli edifici e gli altri manufatti edilizi esistenti nel territorio rurale, aventi destinazione d'uso agricola, e nel loro resede, sono ammissibili senza necessità di previa approvazione di Programma aziendale pluriennale agricolo ambientale, a condizione che non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola, gli interventi di cui all'art. 71, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i) m) e n) della l.r. 10 novembre 2014, n. 65. Tali interventi non sono cumulabili nell'ambito del medesimo titolo edilizio.”* deve essere aggiornato secondo il seguente testo: *“Fatto salvo quanto previsto ai successivi comma 8 e 9, su tutti gli edifici e gli altri manufatti edilizi esistenti nel territorio rurale, aventi destinazione d'uso agricola, e nel loro resede, sono ammissibili senza necessità di previa approvazione di Programma aziendale pluriennale agricolo ambientale, a condizione che non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola, gli interventi di cui all'art. 71, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), l), e m) della l.r. 10 novembre 2014, n. 65. Tali interventi non sono cumulabili nell'ambito del medesimo titolo edilizio.”*, poiché la lettera g) dell'art. 71 comma 1 della previgente l.r. 65/2014 è stata sostituita ed accorpata con la lettera f) della medesima l.r.65/2014 così come modificata dalla l.r. 43/2016, la lettera i) dell'art. 71 comma 1 della previgente l.r. 65/2014 è stata sostituita con la lettera h) della medesima l.r.65/2014 così come modificata dalla l.r. 43/2016, la lettera m) dell'art. 71 comma 1 della previgente l.r. 65/2014 è stata sostituita con la lettera l) della medesima l.r. 65/2014 così come modificata dalla l.r. 43/2016, la lettera n) dell'art. 71 comma 1 della previgente l.r. 65/2014 è stata sostituita con la lettera m) della medesima l.r.65/2014 così come modificata dalla l.r. 43/2016;
- **l'art. 17, comma 2, delle Norme del R.U.** che testualmente recita *“Oltre agli interventi di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo - professionale può eseguire senza necessità di previa approvazione di Programma aziendale*

pluriennale agricolo ambientale, a condizione che non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola, gli interventi di:

a) ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi;

b) trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui alla lettera a).” deve essere aggiornato secondo il seguente testo: “Oltre agli interventi di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo - professionale può eseguire senza necessità di previa approvazione di Programma aziendale pluriennale agricolo ambientale, a condizione che non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola, gli interventi di:

a) addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi;

b) trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui alla lettera a).” poiché, al fine di operare chiarezza terminologica in sintonia con l'art. 134 della stessa l.r. 65/2014, con l.r. 43/2016 è stato individuato l'intervento di “ampliamento una tantum”, previsto al comma 2 lett. a) dell'art. 71 della previgente l.r. 65/2014, oggi art. 71 comma 1 bis della vigente l.r. 65/2014, testualmente riportato nella norma oggetto di modifica all'art. 17 comma 2 lett. a), con la diversa terminologia di “addizione volumetrica da eseguire una sola volta” ed è pertanto necessario, per completezza della trattazione in sintonia con la richiamata legge, così come modificata dalla l.r. 43/2016, procedere all'aggiornamento del suddetto comma 2 lett. a) dell'art. 17 delle Norme;

- = **l'art. 18, comma 1, delle Norme del R.U.** che testualmente recita “Fatto salvo quanto previsto ai successivi comma 4 e 5, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti, alle condizioni di cui al comma 2, i seguenti interventi:

a) trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie di cui al precedente Articolo 17, comma 2, ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale;

b) ristrutturazione urbanistica.” deve essere aggiornato secondo il seguente testo: “Fatto salvo quanto previsto ai successivi comma 4 e 5, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti, alle condizioni di cui al comma 2, i seguenti interventi:

a) trasferimenti di volumetrie ed addizioni volumetriche riconducibili alle fattispecie di cui al precedente Articolo 17, comma 2, ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale;

b) ristrutturazione urbanistica.”

poiché, al fine di operare chiarezza terminologica in sintonia con le trasformazioni riferite all'art. 134 della stessa l.r. 65/2014, con l.r. 43/2016 è stato individuato l'intervento di “ampliamento volumetrico” previsto al comma 2 lett. a) dell'art. 72 della l.r. 65/2014, testualmente riportato nella norma del R.U. in evidenza ed oggetto di modifica, con la diversa terminologia di “addizione volumetrica” ed è pertanto necessario per completezza della trattazione, in sintonia con la richiamata legge, così come modificata dalla l.r. 43/2016, procedere all'aggiornamento del comma 1 lett. a) dell'art. 18 delle Norme sostituendo il termine “ampliamenti volumetrici” con “addizioni volumetriche”;

- = **l'art. 18, comma 3, delle Norme del R.U.** che testualmente recita “Gli interventi di cui al presente articolo, quando comportano ampliamenti volumetrici, non sono cumulabili con gli interventi pertinenziali e quelli di ampliamento una tantum, di cui all'Articolo 17.” deve essere aggiornato secondo il seguente testo: “Gli interventi di cui al presente articolo, quando comportano ampliamenti volumetrici, non sono cumulabili con gli interventi pertinenziali e quelli di addizione volumetrica da eseguire una sola volta, di cui all'Articolo 17.” poiché, al fine di operare chiarezza terminologica in sintonia con l'art. 134 della stessa l.r. 65/2014, con l.r. 43/2016 è stato individuato l'intervento di “ampliamento una tantum”, previsto al comma 2 lett. a) dell'art. 71 della previgente l.r. 65/2014, oggi art. 71 comma 1 bis della vigente l.r. 65/2014, testualmente riportato nella norma oggetto di modifica all'art. 18 comma 3, con la diversa terminologia di “addizione volumetrica da eseguire una sola volta” ed è pertanto necessario, per completezza della trattazione in sintonia con la richiamata legge, così come modificata dalla l.r. 43/2016, procedere all'aggiornamento del suddetto comma 3 dell'art. 18 delle Norme;
- = **l'art. 48, comma 1, delle Norme del R.U.** che testualmente recita “Le aree soggette a tutela paesaggistica degli insediamenti sono individuate nelle tavole contrassegnate con C1. Assetto del territorio rurale e aperto e con C2.

Assetto del territorio urbano. Si tratta della fascia di territorio adiacente al centro antico di Pitigliano, già compresa all'interno del vincolo paesaggistico apposto con DM 1 luglio 1967. In tali aree si perseguono gli obiettivi, si attuano le direttive e si applicano le prescrizioni contenuti nella sezione 4, lettera C della scheda di vincolo allegata al piano di indirizzo territoriale, adottato con DCR 2 luglio 2014, n. 58. Compatibilmente con la disciplina paesaggistica, in tali aree sono ammessi gli interventi di cui ai seguenti commi.” deve essere aggiornato secondo il seguente testo: *“Le aree soggette a tutela paesaggistica degli insediamenti sono individuate nelle tavole contrassegnate con C1. Assetto del territorio rurale e aperto e con C2. Assetto del territorio urbano. Si tratta della fascia di territorio adiacente al centro antico di Pitigliano, già compresa all'interno del vincolo paesaggistico apposto con DM 1 luglio 1967. In tali aree si perseguono gli obiettivi, si attuano le direttive e si applicano le prescrizioni contenuti nella sezione 4, lettera C della scheda di vincolo allegata al piano di indirizzo territoriale, approvato con DCR 27 marzo 2015, n. 37. Compatibilmente con la disciplina paesaggistica, in tali aree sono ammessi gli interventi di cui ai seguenti commi.”* poiché la Norma vigente contiene riferimenti alla deliberazione di adozione del PIT (DCR 2 luglio 2014, n. 58) e non a quella di approvazione (DCR 27 marzo 2015, n. 37) intervenuta successivamente all'approvazione del Regolamento Urbanistico.

- **l'art. 50, comma 1, delle Norme del R.U.** che testualmente recita *“La tavola contrassegnata con C1. Assetto del territorio rurale e aperto individua i beni archeologici tutelati con specifico provvedimento ai sensi dell'Art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le zone di interesse archeologico perimetrare dal piano di indirizzo territoriale, adottato con DCR 2 luglio 2014, n. 58. Gli obiettivi per la tutela, la valorizzazione e la disciplina d'uso delle zone di interesse archeologico sono definite dalle relative schede (Allegato H all'elaborato 8B del piano di indirizzo territoriale adottato con DCR 58/2014), ovvero:*
 - *la zona comprendente l'abitato e le necropoli etrusche di Pitigliano (cod. GR14);*
 - *l'antico abitato di Poggio Buco e le necropoli etrusche (cod. GR05).”* deve essere aggiornato secondo il seguente testo: *“La tavola contrassegnata con C1. Assetto del territorio rurale e aperto individua i beni archeologici tutelati con specifico provvedimento ai sensi dell'Art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le zone di interesse archeologico perimetrare dal piano di indirizzo territoriale, approvato con DCR 27 marzo 2015, n. 37. Gli obiettivi per la tutela, la valorizzazione e la disciplina d'uso delle zone di interesse archeologico sono definite dalle relative schede (Allegato H all'elaborato 8B del piano di indirizzo territoriale approvato con DCR 37/2015), ovvero:*
 - *la zona comprendente l'abitato e le necropoli etrusche di Pitigliano (cod. GR14);*
 - *l'antico abitato di Poggio Buco e le necropoli etrusche (cod. GR05).”* poiché la Norma vigente contiene riferimenti alla deliberazione di adozione del PIT (DCR 2 luglio 2014, n. 58) e non a quella di approvazione (DCR 27 marzo 2015, n. 37) intervenuta successivamente all'approvazione del Regolamento Urbanistico;
- **l'art. 51, comma 1, delle Norme del R.U.** che testualmente recita *“Nei terreni boscati è prescritto il puntuale rispetto dell'Art. 12 della disciplina dei beni paesaggistici, allegato 8B del PIT/PPPR, adottato con DCR 2 luglio 2014, n. 58. L'esercizio delle attività selvicolturali che deve salvaguardare il patrimonio arboreo e arbustivo esistente, favorendo la disseminazione e la rinnovazione naturale delle specie vegetali autoctone, nonché quelle di raccolta dei prodotti secondari del bosco.”* deve essere aggiornato secondo il seguente testo: *“Nei terreni boscati è prescritto il puntuale rispetto dell'Art. 12 della disciplina dei beni paesaggistici, allegato 8B del PIT/PPPR, approvato con DCR 27 marzo 2015, n. 37. L'esercizio delle attività selvicolturali che deve salvaguardare il patrimonio arboreo e arbustivo esistente, favorendo la disseminazione e la rinnovazione naturale delle specie vegetali autoctone, nonché quelle di raccolta dei prodotti secondari del bosco.”* poiché la Norma vigente contiene riferimenti alla deliberazione di adozione del PIT (DCR 2 luglio 2014, n. 58) e non a quella di approvazione (DCR 27 marzo 2015, n. 37) intervenuta successivamente all'approvazione del Regolamento Urbanistico.
- **l'art. 54, comma 2, delle Norme del R.U.** che testualmente recita *“Oltre al rispetto degli obiettivi, delle direttive e delle prescrizioni di cui all'Art. 8 della disciplina dei beni paesaggistici, allegato 8B del PIT/PPPR, adottato con DCR 2 luglio 2014, n. 58, nell'alveo fluviale di cui al comma 1 sono vietati:*
 - a) *la nuova costruzione di qualsiasi manufatto edilizio puntuale non afferente alla gestione delle dinamiche idrauliche, essendo disposto che gli ampliamenti dei manufatti edilizi esistenti eventualmente ammissibili ai sensi delle presenti norme non devono comportare avanzamento dei fronti verso i corsi d'acqua;*
 - b) *il deposito permanente o temporaneo di qualsiasi materiale, salvo quanto specificamente disposto al comma 5;*
 - c) *l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.”* deve essere aggiornato secondo il seguente testo: *“Oltre al rispetto degli obiettivi, delle direttive e delle prescrizioni di cui all'Art. 8 della disciplina dei beni paesaggistici, allegato 8B del PIT/PPPR, approvato con DCR 27 marzo 2015, n. 37, nell'alveo fluviale di cui al comma 1 sono vietati :*

a) la nuova costruzione di qualsiasi manufatto edilizio puntuale non afferente alla gestione delle dinamiche idrauliche, essendo disposto che gli ampliamenti dei manufatti edilizi esistenti eventualmente ammissibili ai sensi delle presenti norme non devono comportare avanzamento dei fronti verso i corsi d'acqua;

b) il deposito permanente o temporaneo di qualsiasi materiale, salvo quanto specificamente disposto al comma 5;

c) l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.”

poiché la Norma vigente contiene riferimenti alla deliberazione di adozione del PIT (DCR 2 luglio 2014, n. 58) e non a quella di approvazione (DCR 27 marzo 2015, n. 37) intervenuta successivamente all'approvazione del Regolamento Urbanistico.

- = **l'art. 61, comma 3, delle Norme del R.U.** che testualmente recita “*Nell'area indicata nell'elaborato C1.02 “Aspetto del territorio rurale e aperto”, TR2 è ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia quali definiti dall'art. 134, comma 1, lett. b) ed l) l.r. 10 novembre 2014, n. 65, a parità di superficie utile lorda, per la realizzazione di una nuova struttura turistico ricettiva per un massimo di 30 posti letto. Per la porzione dell'area ricadente in ambito boscato è prescritto il puntuale rispetto dell'Art. 12 della disciplina dei beni paesaggistici, allegato 8B del PIT/PPPR, adottato con DCR 2 luglio 2014, n. 58.*” deve essere aggiornato secondo il seguente testo: “*Nell'area indicata nell'elaborato C1.02 “Aspetto del territorio rurale e aperto”, TR2 è ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia quali definiti dall'art. 134, comma 1, lett. b) ed l) l.r. 10 novembre 2014, n. 65, a parità di superficie utile lorda, per la realizzazione di una nuova struttura turistico ricettiva per un massimo di 30 posti letto. Per la porzione dell'area ricadente in ambito boscato è prescritto il puntuale rispetto dell'Art. 12 della disciplina dei beni paesaggistici, allegato 8B del PIT/PPPR, approvato con DCR 27 marzo 2015, n. 37.*” poiché la Norma vigente contiene riferimenti alla deliberazione di adozione del PIT (DCR 2 luglio 2014, n. 58) e non a quella di approvazione (DCR 27 marzo 2015, n. 37) intervenuta successivamente all'approvazione del Regolamento Urbanistico.

2. **DI TRASMETTERE**, per opportuna conoscenza, il presente atto alla Regione Toscana e alla Provincia di Grosseto, rendendolo accessibile a tutti anche in via telematica sul sito www.comune.pitigliano.gr.it alla pagina dedicata;
3. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Urbanistica di procedere alla pubblicazione sul BURT dell'avviso relativo all'aggiornamento delle Norme del Regolamento Urbanistico;
4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

Il sindaco introduce l'argomento dando ragguagli sulla natura e sull'impostazione del problema e passa la parola alla Responsabile dell'Ufficio Urbanistica geom. Marzia Stefani la quale evidenzia che la delibera in esame non ha carattere innovativo in quanto i contenuti del Regolamento Urbanistico rimangono inalterati; la stessa si è resa necessaria per adeguare i riferimenti della norma del Regolamento alle nuove disposizioni della Legge Regionale 43/2016 di modifica alla Legge Regionale 65/2014.

Al termine, nessun altro intervenendo, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

VISTA la normativa vigente in materia;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati firmati digitalmente i pareri di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte dei Responsabili dei rispettivi Servizi;

Con 5 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 0 (zero) voti contrari e con 2 voti astenuti (Ferri, Olivotto) su 7 componenti presenti e 5 votanti,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adeguamento delle norme del R.U. a seguito recepimento delle disposizioni della L.R.T. 43/2016 di modifica alla L.R.T. 65/2014”

Successivamente, al fine di dare immediato corso ai successivi adempimenti, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, presenti 7 componenti su 8 in carica,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente
Camilli Pier Luigi*

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Di Sibio Giuseppe*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **28/10/2016** al **11/11/2016** al n. **1009** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale
F.to Dott. Di Sibio Giuseppe*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/10/2016

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Pitigliano li _____

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Di Sibio Giuseppe*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Di Sibio Giuseppe*

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
